



COMUNE DI SCANO DI MONTIFERRO
PROVINCIA DI ORISTANO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune, ai sensi dell'art. 32 della L.69/09, per 15 giorni consecutivi Dal 30/11/2021 Al 15/12/2021 inviata contestualmente al capo gruppo, ai responsabili dei servizi e uffici competenti

Prot. N° 5701 Del 30-nov-2021

Data 30-nov-2021

**L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
DELEGATO ALLA PUBBLICAZIONE
F.to DOTT. FRANCESCO FODDE**

**La presente deliberazione è
divenuta esecutiva:**

☐ *dopo il **decimo** giorno dalla sua pubblicazione*

☒ *è stata **dichiarata immediatamente esecutiva** per ragioni d'urgenza.*

**IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA EMANUELA STAVOLE**

N. 29 del registro delle deliberazioni data 26/11/2021

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:

Revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20 D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii.: ricognizione partecipazioni possedute al 31/12/2020

L'anno 2021 addì ventisei del mese di novembre

Alle ore 19:00, nella sala Consiliare della sede Municipale, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria Urgente, in seduta pubblica di Prima convocazione, nelle persone dei Signori :

Eseguito l'appello risultano	Presenti/Assenti
Flore Antonio	Presente
Ghiaccio Antonio Pietro	Presente
Milia Antioco	Presente
Cappai Stefano	Presente
Chessa Mariangela	Presente
Obinu Giovanni	Presente
Irde Ismaele	Assente
Vassallu Paola	Presente
Chessa Claudio	Presente
Tiana Marina	Presente
Pinna Piero	Presente
Masala Angelo Giuseppe	Presente
Totale Presenti	11
Totale Assenti	1

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale **Dr.ssa Emanuela Stavole**

Essendo legale il numero degli intervenuti il **Dott. Flore Antonio** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato

COMUNE DI SCANO DI MONTIFERRO		
Delibera Consiglio Comunale	N. 29	Del 26/11/2021
Oggetto:	Revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20 D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii.: ricognizione partecipazioni possedute al 31/12/2020	

IL CONSIGLIO COMUNALE

- **VISTO** il D.Lgs. 19/08/2016, n. 175, recante «*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*» (TUSP), che ha riformato la materia delle società a partecipazione pubblica, fissando le condizioni per l'acquisizione o il mantenimento delle stesse ed obbligando le amministrazioni titolari ad effettuare periodicamente la revisione delle partecipate al fine di verificare le condizioni di detenibilità;
- **RICHIAMATO** in particolare:
 - l'art. 24 del TUSP, che ha previsto una revisione straordinaria delle partecipazioni detenute alla data di entrata in vigore del decreto (23/09/2016), da effettuarsi entro il 30/09/2017;
 - l'art. 20 del TUSP, che prevede in capo alle amministrazioni pubbliche l'obbligo di effettuare annualmente un'analisi dell'assetto complessivo delle società a partecipazione pubblica, diretta o indiretta, al fine di predisporre, ove ne ricorrano i presupposti, un Piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- **TENUTO CONTO** che la revisione periodica delle partecipazioni deve comportare l'adozione del Piano di razionalizzazione qualora si rilevino, ai sensi del comma 2 dell'art. 20 del TUSP:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di attività ammesse dagli artt. 4 e 26 del TUSP;
 - b) società che risultino prive di dipendenti o che abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore ad € 1.000.000,00;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio di interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite;
- **RICORDATO** che, in base al TUSP, la revisione periodica delle partecipazioni deve essere effettuata, ai sensi del comma 3 dell'art. 20, entro il 31 dicembre dell'esercizio e che, in sede di prima applicazione, ai sensi del comma 11 dell'art. 25, alla

razionalizzazione periodica si procede a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31/12/2017;

- **VISTA** la deliberazione della Corte dei Conti-Sezione Autonomie n. 19/SEZAUT/2017/INPR, avente ad oggetto “*Linee di indirizzo per la Revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all’art. 24, D. Lgs. n. 175/2016*”;
- **RITENUTO** necessario provvedere alla ricognizione delle società partecipate detenute alla data del 31 dicembre 2020, ai fini dell’eventuale adozione del piano di razionalizzazione periodica ex art. 20 TUSP;
- **VISTE** le Linee Guida sulla revisione periodica delle partecipazioni predisposte dal Ministero dell’Economia e delle Finanze-Dipartimento del Tesoro, di concerto con la Corte dei Conti;
- **CONSIDERATO** che:
 - rientrano nel perimetro di applicazione del Piano le società a partecipazione pubblica diretta ed indiretta, anche non totalitaria,
 - si considera indiretta la partecipazione detenuta dall’Amministrazione per il tramite di società o di altri organismi soggetti al controllo da parte di una singola amministrazione o di più amministrazioni pubbliche congiuntamente;
 - non sono oggetto di revisione le partecipazioni in organismi non aventi natura societaria, come gli enti strumentali, le fondazioni, i consorzi, le istituzioni, ecc.;
- **RILEVATO** che la ricognizione è un adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione (esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell’art. 20, comma 3, del TUSP);
- **TENUTO CONTO** che l’esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dal Servizio Finanziario in base agli atti d’ufficio e riportato nell’*Allegato A*, depositato agli atti presso il competente ufficio comunale;
- **VISTO** l’esito della ricognizione delle partecipazioni detenute alla data del 31/12/2020;
- **ACCERTATO** che non risultano necessari interventi di razionalizzazione e/o alienazione da adottare in relazione alle partecipate del Comune;
- **PRESO ATTO** della competenza dell’organo consiliare in materia, ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. e), del D. Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 10 del TUSP;
- **ACQUISITO** agli atti il parere dell’organo di revisione economico-finanziaria;
- **VISTO** il vigente Statuto comunale;
- **VISTO** il vigente Regolamento comunale sui controlli interni;
- **ACQUISITI** sulla proposta della presente deliberazione i pareri favorevoli sulla regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’ art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e ss.mm.ii.

La proposta sottoposta a votazione palese, eseguita per alzata di mano dall'Assemblea, viene approvata all’unanimità

DELIBERA

1. **DI DARE ATTO** che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente deliberazione;
2. **DI DARE ATTO** che è confermato il mantenimento delle seguenti partecipazioni societarie:
 - Abbanoa SpA
3. **DI DARE ATTO** che l'Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna (E.G.A.S) istituito ai sensi della L.R. n. 4 del 2015 non è una società partecipata bensì un ente con personalità giuridica di diritto pubblico al quale aderiscono obbligatoriamente i comuni che rientrano nell'ambito della Regione Sardegna, titolari di una quota di partecipazione stabilita secondo i criteri dell'art. 4 dello Statuto;
4. **DI APPROVARE**, ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 19/08/2016, n. 175, la revisione periodica delle partecipazioni possedute dal Comune di Scano di Montiferro alla data del 31/12/2020;
5. **DI DARE ATTO** che:
 - non sussistono le condizioni per l'alienazione di nessuna delle partecipate dell'Ente, in quanto le stesse producono servizi d'interesse generale ai sensi dell'art. 4 comma 2, lett. a), del D.Lgs. 19/08/2016, n. 175 (TUSP) e hanno ad oggetto l'autoproduzione di beni o servizi strumentali all'Ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. d) dello stesso TUSP;
 - il presente adempimento si integra con la rilevazione annuale delle partecipazioni e dei rappresentanti svolta dal Ministero dell'Economia e delle Finanze-Dipartimento del Tesoro, tramite il Portale Partecipazioni, ai sensi dell'art. 20, comma 3, del TUSP, secondo le modalità stabilite ai sensi del DM 25 gennaio 2015, le cui informazioni sono messe a disposizione della Corte dei Conti per le proprie attività di referto e di controllo;
6. **DI STABILIRE** che:
 - la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;
 - l'esito della ricognizione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. 90/2014 e che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti;
7. **DI DICHIARARE** la presente deliberazione, valutata l'urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento, con separata votazione svoltasi con le stesse modalità e lo stesso esito della votazione precedente, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.TO DOTT. FLORE ANTONIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DR.SSA EMANUELA STAVOLE